

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato da [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Catania (C.F. [OMISSIS] PEC [OMISSIS]) in proprio avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania, notificata a mezzo PEC in data 13 giugno 2023 con la quale è stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per un anno.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Giovanni Stefani svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

*“1) Capo A) Violazione degli artt. 9 e 50 cdf perché, nell'ambito del procedimento [OMISSIS]/2016 R.G. del Tribunale di Catania, introduceva il giudizio utilizzando un mandato alle liti con firma apocrifa del cliente [AAA], peraltro autenticata dall'avv. [RICORRENTE].
2) Capo B) Violazione dell'Art. 27 cdf perché, non assolveva al proprio dovere di informazione non contattando lo stesso [AAA] o i suoi familiari prima dell'iniziativa giudiziale sullo svolgimento del mandato e sulla necessità di compiere determinati atti
In Catania in data 4.7.2017”.*

Il procedimento traeva origine dalla segnalazione del 4.7.2017 del Tribunale di Catania, IV sezione, nella persona del dr. [OMISSIS], pervenuta al COA di Catania con cui si comunicava che il Giudice nel dichiarare interrotto il giudizio RG n.[OMISSIS]/2016 contestava all'avv. [RICORRENTE] di aver autenticato una firma apocrifa nel mandato alle liti del proprio assistito deceduto in data 2.8.2013 come da certificato prodotto in occasione della prima udienza di trattazione da parte della società convenuta. In tale occasione l'avv. [RICORRENTE], tramite il sostituto collega, aveva chiesto l'interruzione del giudizio per il decesso dalla parte attrice da lui assistita.

La segnalazione veniva comunicata all'interessato in data 6.7.2017.

L'avv. [RICORRENTE], con deduzioni del 12.7.2017 si difendeva dalle accuse deducendo:

- Che la notificazione dell'atto di citazione era avvenuta, a distanza di anni dalla morte dell'assistito, per errore a causa del carico di lavoro e del trasferimento dello studio.
- Che la procura in questione era stata raccolta tempo addietro su foglio bianco e successivamente stampata insieme all'atto cui veniva allegata (in tal caso trattandosi di altro tipo di illecito).
- Che il giorno successivo all'ordinanza del Tribunale egli aveva depositato un'istanza di revoca della ridetta ordinanza giusta procura rilasciata dalla vedova del *de cuius* e che

pertanto non aveva alcuna ragione di autenticare una firma apocrifa, vista l'intenzione della stessa vedova di proseguire nell'azione.

- Che pertanto il fatto non era da considerarsi così grave come ritenuto dal Giudice.

Il procedimento proseguiva con l'approvazione del su riportato capo di incolpazione e all'esito del dibattimento, celebrato nell'assenza dell'incolpato, il CDD riteneva l'Avv. [RICORRENTE] responsabile per le violazioni disciplinari a lui contestate e applicava nei suoi confronti la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione della durata di un anno.

Avverso la decisione il ricorrente ha inoltrato tempestiva impugnazione deducendo n. 3 motivi e chiedendo che il CNF disponesse l'annullamento della decisione impugnata.

Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito "l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare".

Il ricorrente afferma che il fatto da cui trae origine il procedimento disciplinare risalirebbe al 20.09.2016, data in cui egli avrebbe notificato l'atto di citazione per conto del sig. [AAA], deceduto il 02.08.2013. Pertanto, dalla data in cui il fatto sarebbe stato compiuto sarebbe decorso il termine di cui all'art. 56 L. 274/12, sicché l'azione disciplinare dovrebbe ritenersi prescritta.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto circa "l'autenticità della firma del sig. [AAA]". L'Avv. [RICORRENTE] sostiene che il CDD avrebbe errato nel ritenere che la sottoscrizione non fosse stata apposta dal sig. [AAA]. Invero, a suo dire, posto che solo gli eredi o il PM avrebbero avuto la facoltà di far verificare la legittimità della sottoscrizione, nell'ambito della professione può verificarsi che l'azione giudiziale sia intrapresa tempo dopo la sottoscrizione del mandato.

Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto sulla "violazione dell'art. 27 CDF".

Il ricorrente afferma l'eccessività della sanzione irrogata, poiché la presunta violazione avrebbe dovuto essere accertata dai diretti interessati e non dal CDD. Peraltro, il ricorrente sostiene di aver tempestivamente convocato la vedova del sig. [AAA], una volta appresa la notizia del decesso del proprio cliente.

All'udienza del 19 giugno 2024 il ricorso veniva introitato per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve affrontare, per la sua priorità logico-giuridica e stante il suo carattere impediente ed assorbente, la questione della prescrizione dell'azione disciplinare, che - al di là della sua rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della

comunità intermedia quale è l'ordine professionale (da ultimo: CNF 25 marzo 2023 n. 40 e in sede di legittimità, Cass., SS.UU., 19 giugno 2023 n. 17496) - è stata sollevata con il primo motivo di ricorso.

Il ricorrente sostiene che trattandosi di illecito istantaneo, cioè consumato al momento dell'autentica della sottoscrizione apocrifa, questo sarebbe avvenuto in data 20.9.2016 (data di notifica dell'atto di citazione) e quindi prescritto ai sensi dell'art. 56 della legge 247/2012. Tale assunto non può essere condiviso.

La natura istantanea o permanente dell'illecito deontologico è strettamente connessa agli effetti della condotta, dovendosi ritenere istantanee le condotte i cui effetti si consumano o si esauriscono al momento stesso in cui vengono realizzate; al contrario vanno considerate continuate o permanenti le condotte i cui effetti si protraggono o vengono mantenuti nel tempo.

In conseguenza di tale principio, *“il dies a quo per la prescrizione dell'azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizione ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa”* (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 199 del 28 ottobre 2022; in senso conforme, *ex pluribus*, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 74 del 24 giugno 2020, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 21 giugno 2018, n. 71, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 16 giugno 2018, n. 64, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 6 novembre 2017, n. 162).

Se per un verso la data indicata dal ricorrente possa essere assunta quale momento di commissione del fatto, per altro verso la condotta contestata va considerata di natura continuata in quanto i suoi effetti si sono protratti per tutto il tempo in cui il ricorrente si è avvalso della sottoscrizione ritenuta apocrifa. Di conseguenza la cessazione della condotta non può che coincidere con la interruzione del giudizio, nell'ambito del quale il ricorrente ha utilizzato la contestata sottoscrizione, dichiarata con la allegata ordinanza del Tribunale di Catania del 4.07.2017.

Da tale momento inizia a decorrere la prescrizione, applicandosi pacificamente alla fattispecie *ratione temporis* la regolamentazione prevista dall'art. 56 della legge n. 247/2012.

Considerando gli atti interruttivi intervenuti (comunicazione all'iscritto effettuata in data 06.07.17 e la notifica della decisione impugnata in data 13.06.2023) e seguendo l'orientamento assunto, di recente, da questo Consiglio (sia pur implicitamente con la sentenza n. 80/2024), in ordine al particolare caso in cui il primo atto interruttivo intervenga nel primo anno di decorrenza della prescrizione, nel caso che ci occupa la prescrizione non

è maturata essendo il secondo atto interruttivo intervenuto nel rispetto del termine di sei anni stabilito dall'art. 56 della legge n. 247/2012.

Anche nel merito il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente a sostegno dell'impugnativa deduce, in sostanza, che il CDD avrebbe travisato i fatti dando per scontato che la firma del sig. [AAA] fosse apocrifa, non considerando, quale scenario possibile nell'esercizio della professione, quello in cui il giudizio venga iniziato tempo dopo rispetto alla sottoscrizione del mandato e che quest'ultimo possa essere stato, in precedenza, rilasciato in bianco.

Ed ancora, sostiene il ricorrente, che soltanto l'interessato o i suoi eredi o il P.M. hanno legittimamente la facoltà di far verificare l'autenticità della sottoscrizione e, con riferimento alla contestata violazione dell'art.27 del CDF, aggiunge che soltanto gli interessati avrebbero potuto rilevarla e non il CDD di ufficio.

Tali argomentazioni non sono condivisibili, dovendosi rilevare, innanzitutto, che l'azione disciplinare possa trovare impulso anche d'ufficio, sol che giunga, in ogni modo, agli organi disciplinari la notizia dell'illecito.

In proposito è sufficiente richiamare l'inequivocabile disposto dell'art. 50 della legge n. 247/2012 in virtù del quale quando vi è comunque una notizia di illecito disciplinare (non necessariamente attraverso un esposto o una denuncia), il Consiglio dell'Ordine ne dà notizia all'interessato e trasmette gli atti al Consiglio di Disciplina per ogni ulteriore atto procedimentale.

Pertanto, la rilevanza deontologica della condotta posta in essere dall'avvocato può dare corso al procedimento disciplinare in ogni caso in cui la notizia sia giunta agli organi competenti ad esercitare la funzione disciplinare e questi dovranno valutarne la eventuale illiceità e contrarietà rispetto ai canoni deontologici a prescindere se il destinatario della condotta abbia manifestato o meno interesse in tal senso.

La funzione disciplinare viene e deve essere esercitata anche a tutela della dignità e decoro della professione forense, senza che vengano necessariamente in rilievo gli eventuali interessi dei soggetti legittimati in sede giurisdizionale a denunciare condotte illecite poste in essere nei loro confronti dai propri difensori.

Per tali ragione è stato affermato che *“l'Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività”* ([Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 38 del 25 marzo 2023](#))

Ed ancora che *“l’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza, evitando comportamenti che compromettano gravemente l’immagine che la classe forense deve mantenere nei confronti della collettività al fine di assicurare responsabilmente la funzione sociale che l’ordinamento le attribuisce”* ([Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 235 del 3 dicembre 2022](#)).

Valga la pena altresì di rilevare che *“il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite* ([Corte di cassazione SS.UU., sentenza n. 5200 del 21 febbraio 2019](#)).

[Il Giudice della disciplina](#) *“non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse* (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 226 del 25 ottobre 2023).

Nel caso di specie la notizia della condotta illecita posta in essere dal ricorrente è pervenuta dall’autorità giudiziaria e il Consiglio di Disciplina è giunto al suo convincimento, in merito alla responsabilità dell’incolpato, attraverso un ragionamento logico e coerente fondato su evidenti circostanze di fatto e documentali.

Dato inconfutabile in tal senso è costituito dal riferimento al DL del 2014 contenuto nel testo della procura di epoca successiva al decesso del cliente, rendendo verosimile che la sottoscrizione sia stata apposta dall’incolpato.

A ciò si aggiunga che la stessa conformazione dell’atto rende molto inverosimile che la sottoscrizione sia avvenuta da parte del cliente su foglio in bianco poi successivamente autenticata dal ricorrente dopo aver stampato il testo, atteso che dal punto di vista materiale è molto difficile, se non impossibile, far coincidere la firma esattamente sulla riga su cui la

sottoscrizione risulta apposta. A conferma di tale argomentazione sovrviene la corrispondenza del documento inficiato con quello utilizzato per la vedova del *de cuius*.

In ogni caso non si perviene a diversa conclusione, circa la valutazione della rilevanza disciplinare della condotta del ricorrente, pur volendo accedere alla diversa ipotesi, offerta dallo stesso ricorrente, secondo la quale il cliente avrebbe firmato il foglio in bianco poi successivamente utilizzato per redigere il testo della procura.

Secondo l'orientamento da tempo espresso da questo Consiglio *“Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che instauri un giudizio utilizzando una procura alle liti rilasciatagli in bianco diversi anni prima dalla parte assistita, poi deceduta”*. (Consiglio Nazionale Forense sentenza n.245 del 18 dicembre 2020. Nello stesso senso: sentenza del 6 novembre 2017, n. 152).

La diversità della ipotesi da ultimo rilevata non vale comunque ad escludere la sussunzione della condotta illecita nell'ambito dell'art. 50 del CDF, trattandosi anche in tal caso di violazione del principio di verità insita nella circostanza che il cliente che abbia firmato un foglio in bianco non ha sottoscritto la procura successivamente redatta dal difensore peraltro dopo la sua morte.

Anche in relazione alla contestata violazione dell'art. 27 del CDF la decisione impugnata coglie nel segno e le doglianze del ricorrente non possono essere condivise.

La circostanza, provata e neppure contestata dal ricorrente, che la notifica dell'atto di citazione è avvenuta a distanza di quasi quattro anni dalla morte del cliente conferma la violazione dell'obbligo di informazione contenuto nella richiamata norma deontologica.

E' stato affermato che “l'avvocato è tenuto a dare notizie al cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli, altrimenti pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra il professionista ed il suo cliente e, nel complesso, lesivo del prestigio e del decoro dell'intera classe forense (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 253 del 30 dicembre 2021).

Correttamente il Consiglio di Disciplina ha richiamato l'arresto delle SS.UU. della Suprema Corte che ha affermato la violazione del dovere di informazione, lealtà e correttezza da parte dell'avvocato che abbia proseguito nell'azione giudiziaria nonostante l'assistito fosse morto (Cassazione SS.UU. n.12636 del 13 maggio 2019).

Tale principio ancor più vale nel caso che ci occupa dove la condotta del ricorrente assume maggiore gravità avendo egli iniziato l'azione dopo la morte del cliente di cui era ignaro proprio per non essersi premurato di consultare l'assistito dopo anni dall'affidamento dell'incarico professionale.

Alla luce di tali considerazioni si conclude per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata anche in ordine alla determinazione della sanzione, ritenendo corrette le ragioni espresse sul pruno dal Consiglio territoriale.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2024;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 9 ottobre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà